


# Prepararsi al pensionamento, in Svizzera o all'estero

Una guida per i migranti



L a u s a n n e



**Editore**

Bureau lausannois pour  
les immigrés-BLI

**Redazione**

Katja Haurreiter,  
Professoressa, Haute  
école de travail social  
et de la santé – EESP,  
in collaborazione con  
il BLI e l'agenzia delle  
assicurazioni sociali  
della città di Losanna

**Design**

DADA design,  
Myriam Jung

**Stampa**

Courvoisier-Attinger  
Arts Graphiques SA

**Traduzione**

Interserv SA Lausanne

© BLI-Città di Losanna,  
maggio 2018

L'ufficio di Losanna per gli immigrati (Bureau lausannois pour les immigrés, BLI) desidera esprimere la più profonda riconoscenza a Katja Haurreiter, professoressa di diritto, per il suo lavoro di redazione e divulgazione nonché per il suo contributo essenziale ai laboratori di preparazione al pensionamento.

# Sommario

**Editoriale**

4



**Introduzione**

5



**1. Il sistema svizzero dei tre pilastri**

6



**2. Il pensionamento ai sensi del primo pilastro (LAVS)**

9



**3. Il pensionamento ai sensi del secondo pilastro (LPP)**

22



**Il primo e il secondo pilastro in breve**

28



**4. Prestazioni complementari al primo pilastro (LPC all'AVS)**

30



**5. Il pensionamento ai sensi del terzo pilastro (LCA)**

34



**6. Aspetti fiscali del pensionamento**

38



**7. Andare in pensione e lasciare la Svizzera**

40



**8. Prestazioni per gli anziani a Losanna e nel Cantone di Vaud**

44



**9. Indirizzi utili in ordine alfabetico**

50




**10. Glossario**

54



# Editoriale

L'entrata in vigore dell'AVS ha rappresentato, senza dubbio, uno dei progressi sociali più significativi per il nostro Paese nel XX secolo. Gli anni tra il 1918 e il 1947 sono stati testimoni di un animato dibattito, sfociato infine nel versamento delle prime rendite AVS nel gennaio 1948. Oggigiorno, il pensionamento è riconosciuto come una tappa importante della vita, nel corso della quale è ormai possibile vivere in modo dignitoso.



Negli ultimi anni, tuttavia, l'acceso dibattito sulla previdenza sociale – vuoi sull'età di pensionamento, vuoi sul suo finanziamento – è tornato al centro della scena pubblica, concentrandosi in particolare sulle sfide poste dall'invecchiamento demografico. È in questo mutevole contesto, scenario di interrogativi ancora irrisolti che pesano sul futuro del nostro sistema pensionistico, che vede la luce la presente guida. Rivolta innanzitutto ai migranti, essa è pubblicata in sette lingue (albanese, bosniaco, francese, inglese, italiano, portoghese e spagnolo) con l'obiettivo di rendere accessibile ai più il nostro complesso sistema pensionistico. Siamo dell'idea che permettere di compiere le scelte giuste al momento del pensionamento significhi fare un passo avanti verso la piena parità di opportunità per coloro che hanno contribuito al nostro fianco allo sviluppo economico del Paese, e più in partico-

lare della capitale vodese, la cui popolazione è per il 42% priva di passaporto svizzero.

L'obiettivo principale della presente pubblicazione è aiutarvi a comprendere le sfide connesse al vostro futuro pensionamento, trattando questioni specifiche che vi riguardano in quanto migranti e mettendovi nelle condizioni di vivere serenamente questa importante tappa della vostra vita. Redatta con un linguaggio chiaro, corredata di esempi concreti e dotata di un elenco di indirizzi utili, essa saprà senz'altro proporsi come un punto di riferimento indispensabile per tutti i cittadini di Losanna interessati a prepararsi per il pensionamento, a prescindere dalla loro nazionalità.

Questa iniziativa, assieme a molte altre, è prova dell'impegno di Losanna in favore della terza età, in un'ottica di promozione della coesione sociale. Tale profondo impegno si vedrà rafforzato con l'adesione della città di Losanna alla rete globale di città amiche degli anziani.

Cari lettori, care lettrici, a voi che presto raggiungerete l'età di pensionamento auguro di vivere questa nuova tappa con gioia, salute e passione.

**Oscar Tosato**, consigliere comunale  
Direttore dell'ufficio sport e coesione sociale

# Introduzione

## Una nuova tappa della vita

Oggi giorno, il pensionamento segna l'inizio di una nuova tappa della vita, tendente a offrire opportunità diverse a seconda del percorso, della situazione familiare e delle condizioni socio-economiche del singolo. Tuttavia, l'abbandono definitivo dell'attività lucrativa, esercitata spesso per decenni, può rappresentare un cambiamento difficile da affrontare. È saggio, dunque, ritagliarsi il tempo per riflettere sulle questioni concrete legate a questa nuova condizione, sia a livello pratico che dal punto di vista finanziario.

Prima di tagliare il traguardo, dovrete esaminare con attenzione il vostro stile di vita e le vostre possibilità per elaborare, possibilmente d'intesa con i vostri cari, una nuova organizzazione personale. È l'occasione giusta per domandarvi quali siano le vostre priorità in fatto di abitazione, salute e tempo libero. Magari anche di prendere in considerazione un impegno attivo verso la collettività, ad esempio sotto forma di volontariato.

Al giorno d'oggi, datori di lavoro e organismi attivi in favore della terza età propongono un ampio ventaglio di servizi volti ad aiutare chi si avvicina al pensionamento a prepararsi al meglio per il grande momento. Dal 2013, l'ufficio di Losanna per gli immigrati (Bureau lausannois pour les immigrés,

BLI) organizza, in collaborazione con numerosi partner, dei laboratori di preparazione al pensionamento rivolti ai cittadini di Losanna privi di passaporto svizzero e in età compresa tra i 60 e i 65 anni. Tali laboratori mirano a fornire una panoramica generale del sistema pensionistico in Svizzera e consentono di affrontare aspetti specifici in funzione del Paese di origine dei partecipanti.

La presente pubblicazione costituisce una continuazione dei suddetti laboratori, che hanno riscosso un notevole successo. Il BLI punta sull'informazione per aiutarvi a gettare le basi per una pensione felice, vicina alle vostre aspirazioni. Conoscere la normativa vigente in Svizzera in materia di pensionamento, i diritti e i doveri che ne derivano e le pratiche da espletare è essenziale per raggiungere l'obiettivo. E ricordate: è imprescindibile che vi informiate sulla vostra situazione finanziaria futura.


Ogni percorso è individuale. Ma molteplici organismi attivi in favore della terza età sono pronti ad accompagnarvi lungo il cammino.

**Gabriela Amarelle**  
Delegata all'integrazione



# 1.

## Il sistema svizzero dei tre pilastri



## 1. La nozione di rischio

Nel corso della propria esistenza, ogni essere umano è esposto a rischi di vario genere: si pensi, ad esempio, alla malattia, agli infortuni, all'invalidità o alla disoccupazione.

Nel momento in cui tali rischi si concretizzano, l'interessato può trovarsi in difficoltà, non solo sul piano personale, ma anche dal punto di vista finanziario.

Allo scopo di limitare le conseguenze degli imprevisti della vita, sono state create diverse assicurazioni, in particolare sociali: mediante il versamento obbligatorio di premi o contributi, l'individuo può beneficiare di prestazioni – spesso pecuniarie – volte ad aiutarlo a superare le dure prove incontrate sul cammino.

## 2. Il sistema cosiddetto dei “tre pilastri”

### a) Principio

L'articolo 111 capoverso 1 della Costituzione federale afferma: “La Confederazione prende provvedimenti per una previdenza sufficiente in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità. Questa previdenza poggia su tre pilastri, l'assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità, la previdenza professionale e la previdenza individuale”.

### b) Rischi contemplati

L'idea di base è la creazione di un sistema che permetta di limitare le ripercussioni finanziarie conseguenti al verificarsi di tre precise tipologie di rischio, ossia:

- **la vecchiaia:** è indispensabile garantire a coloro che raggiungono l'età di pensionamento un reddito in grado di sostituire, quantomeno in parte, il salario o l'onorario percepito fino al momento del pensionamento;
- **la perdita della fonte di guadagno:** la morte prematura di una persona priva i suoi familiari più stretti (il coniuge o partner registrato e i figli fino al 25° anno di età, se ancora in formazione) di importanti mezzi finanziari, una perdita che va colmata con il versamento di una rendita vedovile e/o per orfani;

- **l'invalidità:** quando un problema di salute limita durevolmente l'esercizio di una professione o lo svolgimento delle attività quotidiane, è opportuno rimediare parzialmente a tale difficoltà con l'adozione di provvedimenti di integrazione o il versamento di una rendita.

### c) Copertura dei rischi

Il diritto svizzero prevede che i suddetti rischi vengano coperti – cumulativamente, in linea di principio – dal:





- **Primo pilastro**, costituito dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dall'assicurazione per l'invalidità (LAI) e riguardante tutte le persone legalmente domiciliate in Svizzera; di queste assicurazioni è responsabile lo Stato, che garantisce il prelievo dei relativi contributi.

- **Secondo pilastro**, rappresentato dalla previdenza professionale (LPP) e riservato di norma ai lavoratori dipendenti, i quali sono soggetti all'obbligo di affiliazione a una cassa pensioni; la responsabilità, in questo caso, ricade sui datori di lavoro.

- **Terzo pilastro**, ossia il risparmio personale, sotto forma ad esempio di assicurazione sulla vita (LCA), cui può aderire chiunque disponga dei mezzi finanziari sufficienti; a esserne responsabile è il singolo individuo.

I primi due pilastri si traducono in assicurazioni sociali obbligatorie, il terzo in un'eventuale assicurazione privata di carattere facoltativo e dipendente dagli averi di cui l'interessato dispone di mese in mese.

Paul, paesaggista presso l'azienda Fleurs SA, muore all'età di 49 anni come conseguenza di un cancro. Lascia la moglie e due figli, di 15 e 17 anni.

La sua famiglia percepirà una rendita per superstiti da parte sia della cassa di compensazione (primo pilastro, LAVS) che

della cassa pensioni (secondo pilastro, LPP) alle quali Paul era affiliato.

Se Paul, inoltre, aveva stipulato un'assicurazione privata, in particolare un'assicurazione sulla vita (LCA), alla moglie e ai figli verrà versato anche un capitale da parte dell'assicuratore scelto.

Se gli importi percepiti dalla persona in virtù di questo sistema non sono sufficienti a coprirne i bisogni fondamentali, le possono essere concesse prestazioni complementari (LPC) a integrazione delle rendite erogate (v. pag. 31).



# 2.

## Il pensionamento ai sensi del primo pilastro (LAVS)



## 1. Età finale: aspetti generali

In Svizzera, il pensionamento in virtù del primo pilastro (LAVS) è previsto all'età di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini:<sup>1</sup> tale età è definita età finale. Il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età finale. La rendita viene versata il 20 di ogni mese.

Al raggiungimento dell'età finale, l'assicurato è sollevato dall'obbligo di versamento dei contributi alle assicurazioni sociali del primo (LAVS) e del secondo (LPP) pilastro, a meno che continui a esercitare un'attività lucrativa.<sup>2</sup>

Il pensionamento, invece, non ha alcuna ripercussione sull'obbligo assicurativo contro la malattia: ogni persona domiciliata in Svizzera, a prescindere dall'età, deve beneficiare di un'assicurazione malattie (LAMal) che, previo il pagamento della franchigia scelta e dell'aliquota percentuale, copra le spese di malattia. L'ufficio vodese dell'assicurazione malattie (Office vaudois de l'assurance-maladie, OVAM) offre informazioni sull'eventuale diritto a ottenere un aiuto finanziario per il pagamento dei premi mensili (v. indirizzi a pag. 50).

Ana-Maria compie 64 anni il 17 gennaio: nel suo caso, il diritto al pensionamento a norma del primo pilastro nasce il 1° febbraio

io e la prima rendita le viene effettivamente versata il 20 febbraio.<sup>3</sup>

Sven compie 65 anni il 1° settembre: nel suo caso, il diritto al pensionamento a norma del primo pilastro nasce il 1° ottobre e la prima rendita gli viene effettivamente versata il 20 ottobre.

## 2. Età finale per chi non esercita un'attività professionale

Nel sistema svizzero, ogni individuo è tenuto a versare i contributi all'assicurazione per la vecchiaia (LAVS), all'assicurazione per l'invalidità (LAI) e all'assicurazione per la perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) purché:

- eserciti un'attività lucrativa e abbia un'età minima di 17 anni compiuti,<sup>4</sup> anche i giovani apprendisti (AFC), per esempio, adempiono a questo obbligo contributivo;
- abbia un'età minima di 20 compiuti<sup>5</sup> e non svolga un'attività remunerata; anche gli studenti, dunque, sono tenuti a pagare i contributi a queste assicurazioni.

Il contributo versato da chi non esercita un'attività lucrativa è detto "contributo minimo"<sup>6</sup> e ammonta a 500,00 CHF all'anno circa. Pagano il contributo minimo:

1 Art. 21 LAVS

2 Art. 3 LAVS

3 Art. 72 OAVS

4 Art. 3 cpv. 2 lett. a LAVS: dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del 17° compleanno

5 Art. 3 cpv. 1 LAVS: dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del 20° compleanno

6 Art. 10 cpv. 2 LAVS

- a) gli studenti fino al 25° anno di età,
- b) le persone che ricevono prestazioni dell'aiuto sociale.

L'importo dei contributi dovuti viene determinato dalla cassa di compensazione competente in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita, escluso il reddito percepito in applicazione della LAI (invalidità)<sup>7</sup> e della LPC (prestazioni complementari). Ne consegue che coloro che chiedono di anticipare il godimento della rendita di vecchiaia devono continuare ad adempiere all'obbligo contributivo AVS-AI-IPG fino al raggiungimento dell'età finale (64 anni per le donne, 65 anni per gli uomini).

Questo complesso sistema evita che vengano a crearsi delle lacune contributive, che si ripercuoterebbero sulla scala delle rendite e sugli importi versati agli assicurati.

È bene tenere a mente che in certi casi “si ritiene che paghino contributi” anche persone che, nella realtà dei fatti, non compiono alcun versamento. Così, si ritiene che paghino contributi propri le persone il cui coniuge o partner registrato versi contributi pari almeno al doppio del contributo minimo.<sup>8</sup>

Alla nascita di un figlio, molti genitori decidono che un membro della coppia resti a casa, vuoi per qualche mese vuoi per diversi anni. In tale lasso di tempo, il genitore senza attività non versa i contributi diretta-

mente: il diritto svizzero considera che la persona paghi i contributi attraverso il coniuge, sempre che questi sia un lavoratore salariato o indipendente.

Anche chi non lavora ha diritto, una volta raggiunta l'età finale, alla riscossione di una rendita di vecchiaia in virtù del primo pilastro (LAVS), giacché nel corso della vita ha versato i contributi alle assicurazioni sociali obbligatorie, vuoi personalmente vuoi attraverso il coniuge.<sup>9</sup>

Dalla nascita del suo primo figlio, Claudia non ha più esercitato alcuna attività lucrativa e si è dedicata alla famiglia per 30 anni.

Adesso ha 63 anni ed è sposata a Javier, di 60 anni, salariato presso l'amministrazione statale del Cantone di Vaud. Claudia compirà 64 anni il 17 novembre.

Sebbene non lavori da anni, a partire dal 1° dicembre avrà diritto al versamento di una rendita di vecchiaia ai sensi del primo pilastro (LAVS).

### 3. Anticipazione del pensionamento

#### a) Rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS)

È possibile anticipare il godimento della rendita di vecchiaia di uno o due anni<sup>10</sup>:



7 Art. 28 cpv. 1 OAVS

8 Art. 3 cpv. 2 LAVS

9 Art. 3 cpv. 3 LAVS

10 Art. 40 LAVS - Art. 56 cpv. 2 OAVS

l'età minima è, dunque, 62 anni per le donne e 63 anni per gli uomini. Il pensionamento anticipato, tuttavia, comporta la riduzione in via definitiva dell'importo della rendita. Tale riduzione corrisponde al:

- 6,8%, in caso di anticipazione di un anno;
- 13,6%, in caso di anticipazione di due anni.

È possibile anticipare il godimento della rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) solo di uno o due anni esatti: non è possibile, ad esempio, anticiparlo di sei mesi.

### **b) Rendita ponte**

Nel Cantone di Vaud, quando un assicurato non ha (più) diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione può, in certe circostanze, ottenere il versamento di una rendita transitoria – cosiddetta rendita ponte – a partire dall'età di 62 anni in caso sia una donna e di 63 anni in caso sia un uomo. L'obiettivo è garantire alla persona una copertura finanziaria nel periodo di passaggio fino al raggiungimento dell'età finale e al percepimento della rendita di vecchiaia senza obbligarla a ricorrere all'aiuto sociale o al pensionamento anticipato a norma del primo pilastro (LAVS).

In determinate situazioni, il diritto alla rendita ponte può sorgere all'età di 60 anni per una donna e di 61 anni per un uomo.

Le condizioni per la concessione della rendita ponte vengono valutate caso per caso in funzione della specifica situazione finanziaria dell'assicurato, ragion per cui è consigliabile mettersi in contatto con il centro regionale per le decisioni sulla rendita ponte (Centre régional de décisions rente-ponte, v. elenco di indirizzi a pag. 50).

### **c) Rinvio del pensionamento**

Rinviare il godimento della rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) significa “non andare in pensione al raggiungimento dell'età finale” e decidere di vivere della propria sostanza – ossia del proprio patrimonio – o di continuare a lavorare in qualità di salariato o indipendente.

Mentre un indipendente può decidere in autonomia di proseguire la propria attività professionale, un salariato può farlo solo previo accordo con il datore di lavoro: non esiste alcun diritto alla conservazione del posto di lavoro una volta superata l'età finale.

La rendita a norma del primo pilastro (LAVS) che non viene pretesa al raggiungimento dell'età finale è soggetta, dal momento in cui ha inizio il versamento e per l'intero periodo di riscossione, a un supplemento compreso:

- tra il 5,2% (in caso di rinvio minimo di un anno) e

• il 31,5% (in caso di rinvio massimo di cinque anni).<sup>11</sup>

La durata del rinvio può essere compresa tra un minimo di un anno e un massimo di cinque anni ed essere scelta liberamente: premesso che il rinvio minimo è di 12 mesi, è possibile fissarne la durata a 17 mesi, ad esempio, diversamente da quanto avviene per l'anticipazione, che deve obbligatoriamente essere di uno o due anni esatti.<sup>12</sup>

I contributi sociali abituali (AVS-AI-IPG) continuano a essere prelevati sul salario percepito o sugli onorari fatturati, ma solo sulla somma eccedente i 1.400,00 CHF/mese (o i 16.800,00 CHF /anno).<sup>13</sup>

I contributi versati una volta superata l'età finale non modificano la scala delle rendite (v. prossimo capitolo).

Il rinvio della rendita non è possibile in caso si percepisca una rendita di invalidità: in linea di principio, al raggiungimento dell'età finale tale rendita viene "convertita" in rendita di vecchiaia.<sup>14</sup>

#### **d) La scala delle rendite nel quadro del primo pilastro (LAVS)**

L'importo percepito mensilmente a titolo di rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) è determinato principalmente sulla base dei tre seguenti fattori.<sup>15</sup>

**1.** Il numero di anni di contribuzione in Svizzera: da questo dipende la **scala**, ossia l'importo minimo e massimo percepibile da un assicurato; le scale delle rendite sono identificate da numeri, che vanno da 1 (un anno di contribuzione in Svizzera) a 44 (contributi versati dall'età di 20 anni fino all'età finale e dunque al pensionamento).

**2.** Gli importi guadagnati ogni anno (salario o onorari, nel caso dei lavoratori indipendenti): i proventi dell'attività lucrativa esercitata in Svizzera costituiscono la base per determinare la somma esatta percepibile quale rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS), compresa tra il limite minimo e il limite massimo della scala precedentemente stabilita.

**3.** La situazione familiare dell'assicurato in questi anni: ai redditi effettivamente guadagnati dall'assicurato si aggiungono gli eventuali importi percepiti per compiti **educativi**<sup>16</sup> o di **assistenza** prestata a un parente in linea ascendente (i genitori pensionati) o discendente (un figlio disabile divenuto maggiorenne) o a fratelli e sorelle che beneficiano di prestazioni del primo pilastro (invalidità o vecchiaia) e ricevono un assegno per grandi invalidi dell'AI, dell'AVS o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni<sup>17</sup> per un'invalidità almeno di grado medio. Gli accrediti per compiti educativi e assistenziali non sono cumulabili.<sup>18</sup>



11 Art. 55ter OAVS

12 Art. 40 cpv. 1 LAVS, Art. 56 cpv. 2 OAVS

13 Art. 6quater OAVS

14 Art. 55bis OAVS

15 Art. 29bis LAVS

16 Art. 29sexies LAVS

17 Art. 29septies cpv. 1 LAVS

18 Art. 29septies cpv. 2 LAVS

Attualmente, la rendita della scala 44 (scala massima) si colloca tra i 1.175,00 e i 2.350,00 CHF/mese.

Una persona che in media, nel corso dell'intera vita professionale, ha percepito un reddito inferiore a 14.100,00 CHF/anno riscuote una rendita mensile pari a 1.175,00 CHF; per avere diritto a una rendita di 2.350,00 CHF/mese in virtù del primo pilastro (LAVS), è necessario avere guadagnato nell'arco dell'intero percorso professionale un reddito medio di 84.600,00 CHF/anno.

Le diverse scale (tabelle delle rendite AVS / AI) possono essere consultate sul sito web dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Fabiana è arrivata in Svizzera all'età di 8 anni, ha cominciato a pagare i contributi quando ha iniziato l'apprendistato ed è andata in pensione all'età finale.

Le spetta, dunque, una rendita di scala 44, di importo compreso tra i 1.175,00 CHF/mese, qualora Fabiana abbia guadagnato nel corso della propria esistenza un reddito annuo medio inferiore ai 14.100,00 CHF, e i 2.350,00 CHF/mese, in caso il suo reddito annuo medio sia stato almeno di 84.600,00 CHF.

Fabrizio ha trovato lavoro al suo arrivo in Svizzera ed è andato in pensione dopo 35 anni esatti di attività: gli spetta, pertanto,

una rendita di scala 35 (limite minimo: 935,00 CHF/mese; limite massimo: 1.870,00 CHF/mese).

L'importo preciso della rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) cui ha diritto Fabrizio – compreso tra i due limiti sopra specificati – è determinato in base alla somma che egli ha guadagnato nel corso della propria vita professionale in Svizzera e alla sua situazione familiare (in particolare alla presenza o meno di figli a propria volta domiciliati in Svizzera).

Françoise, di 58 anni, oltre a lavorare al 70% come receptionist in un hotel, si occupa quotidianamente della madre, la quale riceve un assegno per grandi invalidi dell'AVS per un'invalidità di grado medio o elevato e vive nello stesso quartiere della figlia. Su richiesta (da rinnovare ogni anno presso la cassa cantonale di compensazione corrispondente al domicilio della persona assistita), la colonna "redditi annui" registrerà un accredito per l'importo di 42.300,00 CHF per ogni anno al servizio della madre. Se Françoise è sposata, tuttavia, tale importo sarà diviso a metà: la seconda metà verrà accreditata sul conto del marito.<sup>19</sup>

La richiesta di accredito per compiti assistenziali deve essere presentata entro cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile durante il quale ci si è occupati del familiare bisognoso.<sup>20</sup>

19 Art. 29septies  
cpv. 6 LAVS

20 Art. 29septies  
cpv. 5 LAVS

Fabian si occupa regolarmente della madre, di 78 anni, dal 1° gennaio 2018. Ha tempo fino al 31 dicembre 2009 per fare registrare nel proprio conto presso la sua cassa di compensazione l'importo corrispondente all'accredito per compiti assistenziali.

### e) Calcolo anticipato

È possibile chiedere il calcolo anticipato<sup>21</sup> della rendita cui si avrà verosimilmente diritto al raggiungimento dell'età finale o in caso di anticipazione del pensionamento presso la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento dell'inoltro della domanda.<sup>22</sup> Ciò permette di conoscere l'importo che potrebbe essere percepito in futuro quale rendita di vecchiaia in virtù del primo pilastro (LAVS), il che può essere interessante per:

- prendere concretamente in considerazione l'ipotesi di un'anticipazione del pensionamento;
- contemplare la possibilità di rinviare il godimento della rendita;
- pianificare in modo globale il pensionamento, in particolare dal punto di vista finanziario.

La domanda è gratuita se presentata dopo i 40 anni di età e può essere rinnovata senza spese ogni cinque anni, o anche a intervalli più ravvicinati purché inoltrata per un motivo specifico (matrimonio, divorzio, nascita di un figlio, perdita del lavoro).<sup>23</sup>

### f) Rendita per figli<sup>24</sup>

Se al momento del pensionamento l'assicurato ha uno o più figli di età inferiore ai 18 anni, o maggiorenni ma ancora in formazione, egli ha diritto al versamento di una rendita complementare per la durata degli studi del figlio o dei figli, non oltre, però, il compimento dei 25 anni da parte di questi.<sup>25</sup>

L'importo della rendita per figli è stabilito in funzione dell'importo della rendita del genitore che ha raggiunto l'età finale: ammonta, nello specifico, al 40% della rendita riscossa dal genitore in pensione.<sup>26</sup>

Juan compie 65 anni il 17 settembre. Ha una moglie di 59 anni e due figlie di 17 e 22 anni. La grande studia ingegneria a Yverdon, mentre la piccola è al terzo anno di apprendistato come disegnatrice presso un'azienda di Losanna.

Juan percepisce una rendita di vecchiaia in virtù del primo pilastro (LAVS) di 1.985,00 CHF/mese. Il diritto alle rendite per ognuna delle due figlie, ciascuna dell'importo di 794,00 CHF/mese, nasce il 1° ottobre.<sup>27</sup>

In caso di anticipazione del pensionamento, durante il periodo di godimento anticipato – dunque per uno o due anni – non vengono versate rendite per figli in virtù del primo pilastro (LAVS).<sup>28</sup> L'assicurato deve attendere il raggiungimento dell'età finale (64 anni se è una donna, 65 anni se è un uomo).



21 Art. 58 OAVS

22 Art. 59 OAVS

23 Art. 58 cpv. 3 OAVS

24 Art. 22ter LAVS

25 Art. 25 cpv. 5 LAVS

26 Art. 35ter LAVS

27 Art. 25 cpv. 4 LAVS

28 Art. 40 cpv. 1 LAVS

Può sussistere, parallelamente, il diritto a una rendita per figli ai sensi del secondo pilastro (LPP) (v. pag. 26), il cui percepimento è cumulativo.

### g) Rendita per coniugi

Nel momento in cui i due membri di una coppia – coniugi uniti in matrimonio o partner registrati – raggiungono l'età di pensionamento, la somma delle due rendite non può superare il 150%<sup>29</sup> della rendita di vecchiaia massima a norma del primo pilastro (LAVS). Poiché la rendita massima è pari a 2.350,00 CHF/mese, il 150% corrisponde a 3.525,00 CHF/mese. Ebbene, la somma delle rendite di due coniugi o partner registrati non può superare tale importo.

Si procede, allora, a un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia, la quale non equivale alla somma delle due rendite individuali, ma a una rendita cosiddetta "per coniugi".

Jeannette, di 64 anni, e Francesco, di 68 anni, sono sposati da 25 anni. Oggi, sono entrambi pensionati. La cassa di compensazione competente ha determinato l'importo di ognuna delle due rendite individuali in virtù del primo pilastro (LAVS).  
Jeannette: 2.010,00 CHF/mese (scala 44)  
Francesco: 2.200,00 CHF/mese (scala 44)  
Totale: 4.210,00 CHF/mese

La rendita di Jeannette è di  
 $2.010 \times 3.525 = 1.682,85$ , arrotondata a  
4.210      1.683,00 CHF/mese<sup>30</sup>

La rendita di Francesco è di  
 $2.200 \times 3.525 = 1.842,04$ , arrotondata a  
4.210      1.842,00 CHF/mese

### h) Vedovanza e rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS)

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita vedovile e di una rendita di vecchiaia, è versata soltanto la rendita più elevata.<sup>31</sup>

Antonio muore all'età di 54 anni in un incidente stradale. Lascia la moglie, Jasmine, di 50 anni, e due figli, di 15 e 17 anni.

Da questo momento, Jasmine riscuote una rendita vedovile a norma del primo pilastro (LAVS) di 1.762,00 CHF/mese e due rendite per orfani di 705,00 CHF/mese ciascuna. Il versamento delle due rendite per orfani continuerà fino alla fine degli studi dei due giovani o al massimo fino a quando questi compiranno i 25 anni di età.

Se Antonio era un lavoratore salariato, è possibile che Jasmine e i suoi figli percepiscano anche una rendita vedovile / per orfani in virtù del secondo pilastro (LPP) nonché una rendita vedovile / per orfani versata dall'assicuratore con il quale il datore di lavoro di Antonio al momento del decesso aveva stipulato un'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Raggiunta l'età di 64 anni, Jasmine va in

29 Art. 35 cpv. 1  
LAVS

30 Art. 53 cpv. 2  
OAVS

31 Art. 24b LAVS



pensione. La rendita di vecchiaia cui ha diritto in virtù del primo pilastro (LAVS) ammonta a 1.550,00 CHF/mese. Jasmine riceverà l'importo più elevato, ossia 1.762,00 CHF/mese, a titolo di rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS).

La rendita vedovile a norma del secondo pilastro (LPP) e la rendita vedovile in virtù dell'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) continueranno a esserle versate fino al momento della sua morte<sup>32</sup> o di eventuali nuove nozze.

I coniugi Tania e Georges sono in pensione. La rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) di Tania ammonta a 1.762,00 CHF/mese, quella di Georges a 1.763,00 CHF/mese. Entrambe le rendite sono state ridotte perché la somma delle due rendite individuali superava il 150% della rendita massima.

Georges muore all'età di 69 anni dopo una lunga malattia. La riduzione viene soppressa e la rendita di Tania viene ripristinata al suo valore originale. A tale importo, pari a 1.974,00 CHF/mese, viene aggiunto un supplemento per vedovanza pari al 20% della rendita. Quindi, a partire dal mese successivo alla morte di Georges, la rendita riscossa da Tania non è più di 1.762,00 CHF ma di 2.350,00 CHF/mese.

Se nonostante la soppressione della ridu-

zione e l'aggiunta del supplemento per vedovanza l'importo della rendita fosse stato inferiore a quello della rendita vedovile massima (1.880,00 CHF/mese), la cassa avrebbe verificato il soddisfacimento delle condizioni per la concessione di una rendita vedovile e avrebbe effettuato un confronto tra la rendita vedovile – equivalente in modo schematico all'80% della rendita di vecchiaia del defunto – e la rendita di vecchiaia del coniuge superstite incrementata del supplemento per vedovanza. L'importo infine versato sarebbe stato quello più elevato.

### **i) Assegno per grandi invalidi**

Colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita<sup>33</sup> può fare domanda, personalmente o a mezzo del suo rappresentante, presso la cassa cantonale di compensazione al fine di ottenere un assegno per grandi invalidi. Se concesso, tale assegno va ad aggiungersi alla rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS).

È considerato grande invalido l'assicurato che ha bisogno di aiuto per:

- vestirsi, svestirsi;
- alzarsi, sedersi, stendersi;
- mangiare;
- lavarsi;
- andare al bagno;
- spostarsi.



32 Art. 22 cpv.  
2 LPP

33 Art. 9 LPGA

Se l'assicurato deve ricorrere all'aiuto di terzi per compiere due atti ordinari della vita, si considera affetto da invalidità di grado lieve. Se necessita di assistenza per almeno due atti ordinari e di una sorveglianza personale permanente, si parla di invalidità di grado medio. La grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato non è in grado di compiere nessuno degli atti ordinari della vita senza aiuto e sorveglianza personale.<sup>34</sup>

Alla rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) si aggiunge un importo pari a 235,00 CHF/mese in caso di grande invalidità di grado lieve, 588,00 CHF/mese in caso di grande invalidità di grado medio e 940,00 CHF/mese in caso di grande invalidità di grado elevato.

Il diritto all'assegno per una grande invalidità di grado lieve decade in caso di soggiorno in istituto.<sup>35</sup>

Malik, di 79 anni, non è più in grado di lavarsi e di vestirsi e svestirsi da solo. Per questo, da due anni riscuote un assegno per una grande invalidità di grado lieve.

Per dare sollievo a coloro che gli prestano regolarmente assistenza, compie dei brevi soggiorni in un istituto medico-sociale della regione. In tali periodi, l'assegno viene soppresso.

## j) Mezzi ausiliari

Il beneficiario, domiciliato in Svizzera, di una rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) può ottenere un mezzo ausiliario per:

- adempiere le mansioni consuete;
- spostarsi;
- stabilire contatti con l'ambiente;
- ampliare la propria autonomia.<sup>36</sup>

Sono mezzi ausiliari, ad esempio, le carrozelle, gli occhiali-lente, gli apparecchi acustici e le scarpe ortopediche di cui alla lista riportata nell'Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia (OMAV).

L'eventuale diritto ai mezzi ausiliari inizia al più presto il primo giorno del mese a partire dal quale è percepita una rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS). In genere, il costo del mezzo ausiliario non è assunto interamente dall'assicuratore, il quale si limita a una partecipazione finanziaria del 75%, a prescindere dai mezzi finanziari (sostanza e redditi) di cui dispone la persona al momento del pensionamento.

I mezzi ausiliari vanno richiesti presso l'ufficio dell'assicurazione invalidità per il Cantone di Vaud (Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, v. elenco di indirizzi a pag. 50).

34 Art. 66bis  
OAVS - Art. 37  
OAI

35 Art. 43bis cpv.  
1bis LAVS

36 Art. 2 cpv. 1  
OMAV

### **k) Attività professionali esercitate prima dell'arrivo in Svizzera**

Se una persona non ha svolto l'intera carriera professionale in Svizzera, in linea di principio è legittimata a far valere i propri diritti in materia di pensionamento nel Paese o nei Paesi in cui ha lavorato in precedenza poiché, avendo pagato i contributi agli enti locali di sicurezza sociale, può avere diritto a determinate prestazioni in forza della relativa legislazione nazionale.

Per i cittadini:

- dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), la cassa di compensazione competente al momento del pensionamento si incarica di espletare le pratiche necessarie al conseguimento della rendita estera, previa compilazione da parte dell'assicurato del modulo E 207 (Attestato concernente la carriera assicurativa del lavoratore) fornitogli in seguito all'inoltro della domanda per la concessione di una rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS);
- di Paesi terzi, conviene rivolgersi alla Cassa svizzera di compensazione (CSC), a Ginevra (v. elenco di indirizzi a pag. 50), la quale determinerà la procedura da seguire, diversa a seconda del Paese.

L'età di pensionamento non è una nozione uniforme a livello mondiale e varia da un Paese all'altro. È possibile, dunque, che una

persona sia considerata in pensione altrove ma non in Svizzera. L'assicurato può allora:

- 1) richiedere il pensionamento anticipato in Svizzera;
- 2) continuare a esercitare la propria attività fino all'età finale, o addirittura oltre, rinviando il godimento della rendita di vecchiaia. È legale, infatti, riscuotere una rendita parziale da un Paese estero e continuare a lavorare in Svizzera.

La rendita estera è aggiunta ai redditi percepiti in Svizzera ed è soggetta all'imposta sul reddito.

### **l) Aiuto sociale**

È prudente inoltrare la domanda per la rendita di vecchiaia circa sei mesi prima del pensionamento:

- presso l'agenzia delle assicurazioni sociali del luogo di domicilio – che a Losanna prende il nome di servizio delle assicurazioni sociali (Service des assurances sociales, SAS); v. elenco di indirizzi a pag. 50 – per la rendita a norma del primo pilastro (LAVS); nel caso dei lavoratori salariati, le pratiche possono essere avviate anche dall'ultimo datore di lavoro;
- presso la cassa pensioni alla quale è affiliato l'ultimo datore di lavoro per la rendita a norma del secondo pilastro (LPP).





Inoltrarla più tardi non inficia l'esistenza del diritto, ma può provocare una discontinuità più o meno prolungata tra il percepimento dell'ultimo salario e il primo versamento della rendita di vecchiaia a norma del primo (LAVS) o del secondo pilastro (LPP).

In certi casi, ciò può tradursi in difficoltà finanziarie e nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti abituali.

In tali circostanze, è consigliabile rivolgersi quanto prima al servizio sociale di Losanna (Service Social Lausanne, SSL, v. elenco di indirizzi a pag. 50) per stabilire se si abbia diritto a prestazioni di aiuto sociale.

Gli importi eventualmente percepiti a titolo di aiuto sociale dovranno poi essere rimborsati dopo la riscossione della rendita "in ritardo".<sup>37</sup>

 37 Art. 46 cpv.  
1 LASV (RSV  
850.051)



# 3.

## Il pensionamento ai sensi del secondo pilastro (LPP)



## 1. Principio

L'articolo 113 capoverso 2 della Costituzione federale stabilisce che la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, debba rendere possibile alla persona l'adeguata continuazione del suo tenore di vita abituale.

Questo "secondo pilastro" mira a coprire gli stessi tre rischi contemplati dalla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e dalla Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI), ossia:

- la vecchiaia,
- la perdita della fonte di guadagno e
- l'invalidità.

Come il primo pilastro, anche il secondo pilastro è disciplinato da una legge federale: si tratta della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Tale legge fissa i principi e le regole che devono essere rispettate e applicate da tutte le casse pensioni, le quali ne precisano i dettagli nel proprio regolamento. Poiché in Svizzera esistono attualmente oltre 1.500 casse pensioni, ognuna delle quali si attiene a disposizioni specifiche di cui non è possibile rendere conto in questo opuscolo, le seguenti indicazioni intendono fornire unicamente informazioni di carattere generale.

È possibile ottenere informazioni specifiche sulla propria situazione personale:

- per telefono, chiamando la cassa pensioni alla quale è affiliato il datore di lavoro; prima di telefonare, è utile munirsi del proprio numero di assicurato, indicato sul certificato annuale;
- consultando il sito web della cassa pensioni; molte casse pubblicano informazioni utili sul proprio sito;
- consultando il certificato di previdenza LPP che la cassa pensioni deve inviare tutti gli anni a ogni assicurato;
- rivolgendosi al datore di lavoro, e più di preciso al suo servizio finanziario, all'ufficio di amministrazione del personale o al dipartimento di risorse umane.

Un assicuratore sociale, che fornisca prestazioni a norma del primo o del secondo pilastro, è tenuto per legge a informare gli assicurati circa la loro situazione.<sup>38</sup> Questo obbligo riguarda, in realtà, tutti gli assicuratori, dunque anche quelli che erogano, ad esempio, prestazioni complementari (LPC) o malattia (LAMal).

## 2. Età finale

In linea di principio, come nel caso della rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro



38 Art. 27 LPGA

stro (LAVS), la rendita di vecchiaia a norma del secondo pilastro (LPP) viene concessa al raggiungimento dell'età finale di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini.<sup>39</sup>

### 3. Anticipazione e rinvio del godimento della rendita

Il regolamento di previdenza di alcune casse pensioni prevede la possibilità che l'assicurato vada in pensione prima del raggiungimento dell'età finale; l'età minima, a ogni modo, è di 58 anni.<sup>40</sup>

Qualora l'assicurato intenda continuare a esercitare la propria attività professionale oltre l'età finale, il godimento della rendita può essere rinviato; l'età massima, comunque, è di 70 anni.<sup>41</sup>

L'assicurato che prosegue l'attività professionale oltre l'età finale non è più tenuto al versamento dei contributi. Ciononostante, nel proprio regolamento la cassa pensioni può prevedere il prolungamento della contribuzione. Gli importi così riscossi vanno a incrementare la rendita percepibile quando il pensionamento diventa definitivo.

### 4. Contributi

Nel corso della propria carriera professionale, l'assicurato che esercita un'attività dipendente è tenuto al versamento dei contributi

in virtù del secondo pilastro (LPP); il datore di lavoro, dal canto proprio, deve adempiere al pagamento di una somma almeno uguale alla cassa pensioni di sua scelta.<sup>42</sup>

L'importo dei contributi è stabilito nel regolamento della cassa alla quale è affiliato il datore di lavoro.

Il pagamento dei contributi, tuttavia, non è obbligatorio:

- se il salario annuo versato al lavoratore da uno stesso datore di lavoro non è pari almeno a 21.150,00 CHF/anno<sup>43</sup> (1.762,50 CHF/mese);
- se il contratto di lavoro ha una durata inferiore ai tre mesi;<sup>44</sup>
- che sulla parte di salario annuo compresa tra i 24.675,00 (cosiddetta deduzione di coordinamento) e gli 84.600,00 CHF.

I lavoratori indipendenti possono affiliarsi a una cassa pensioni; si tratta, tuttavia, di un'affiliazione facoltativa e non automatizzata.<sup>45</sup>

Sven lavora come montatore elettricista in una società di Losanna. Come tale, guadagna 57.350,00 CHF/anno. I contributi a norma del secondo pilastro (LPP) vengono riscossi unicamente sulla parte di salario pari a 32.675,00 CHF (57.350,00 - 24.675,00), mentre la totalità



39 Art. 13 cpv. 1 LPP

40 Art. 1i OPP 2

41 Art. 33b LPP

42 Art. 113 cpv. 3 Costituzione federale

43 Art. 7 cpv. 1 LPP

44 Art. 1j cpv. 1 lett. b OPP 2

45 Art. 113 cpv. 2 lett. d Costituzione federale



del salario è soggetta a contributi AVS-AI-IPG (primo pilastro) pari al 5,125%. L'intero salario di Sven è, inoltre, sottoposto a una deduzione dell'1,1% ai fini dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Jorge lavora presso due diverse aziende. La somma dei due salari ammonta a 36.000,00 CHF/anno. Jorge non è assicurato presso nessuna cassa pensioni perché guadagna 17.000,00 CHF/anno alle dipendenze di un datore di lavoro e 19.000,00 CHF/anno alle dipendenze dell'altro.

## 5. Prestazioni

### a) Calcolo della rendita

Il metodo di calcolo della rendita mensile concessa all'assicurato al momento del pensionamento è assai differente tra il primo (LAVS) e il secondo pilastro (LPP) ed è ampiamente influenzato dal regolamento specifico di ogni cassa pensioni.

Ogni cassa pensioni deve tenere un "conto di vecchiaia" per ciascuno dei propri assicurati. Tale conto è alimentato dai contributi versati alla cassa pensioni dal datore di lavoro e dal lavoratore nonché dagli accrediti di vecchiaia calcolati in funzione di un'aliquota che dipende dall'età della persona secondo la regola "salario coordinato x aliquota dipendente dall'età". Detta aliquota è del 18%<sup>46</sup> per le persone di età compresa

tra i 55 e i 64 anni nel caso delle donne e tra i 55 e i 65 anni nel caso degli uomini.

Vladimir ha 59 anni e un salario coordinato di 38.500,00 CHF/anno. Per l'anno in questione, gli spetta un accredito di vecchiaia pari a  $38.500,00 \times 18\% = 6.930,00$  CHF.

La rendita di vecchiaia è calcolata moltiplicando l'avere di vecchiaia che l'assicurato ha acquisito al momento del pensionamento (al raggiungimento dell'età finale oppure all'inizio del godimento anticipato o rinviato della rendita) per un'aliquota cosiddetta di conversione, pari attualmente al 6,8%.

All'età di 65 anni, Gianluca dispone presso la sua cassa pensioni di un avere di vecchiaia di 135.000,00 CHF.  
 $135.000,00 \times 6,8\% = 9.180,00$  CHF/anno, corrispondenti a una rendita mensile di 765,00 CHF.

Gli esempi sopra riportati propongono calcoli basati sulle disposizioni legali della LPP. Nel caso concreto, però, fa stato il regolamento della cassa pensioni dell'assicurato.

### b) Rendita o rendita / capitale

Laddove il primo pilastro (LAVS) prevede che una volta verificatosi il "rischio" vecchiaia possano essere versate solamente rendite mensili, il secondo pilastro (LPP) contempla la possibilità che l'assicurato:



46 Art. 16 LPP

- chiedi di ricevere una rendita mensile, che egli riscuoterà fino al momento della propria morte;

- chiedi di prelevare parte dell'importo sotto forma di capitale e di percepire la parte restante come rendita mensile, la cui entità sarà ridotta in funzione della somma riscossa come capitale a titolo di pensione parziale.

Ogni cassa precisa nel proprio regolamento le condizioni per il versamento del capitale. A norma di legge, tuttavia, all'assicurato deve essere data la possibilità di chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia gli sia versato come liquidazione in capitale.<sup>47</sup>

Ogni assicurato deve stabilire se gli convenga o meno optare per la riscossione di una parte dei suoi averi sotto forma di capitale. Per prendere una decisione, è bene che egli tenga conto in particolare di possibili progetti futuri personali e familiari, dell'importo della rendita mensile che gli verrebbe pagata una volta sottratto il capitale, dell'eventuale esistenza di un versamento in virtù del terzo pilastro (v. pag. 34), ecc.

Mentre la rendita a norma del primo pilastro (LAVS) è calcolata in base ai diritti della coppia di coniugi (v. pag. 16), la rendita a norma del secondo pilastro (LPP) è individuale e non è influenzata dagli eventuali diritti del coniuge nei confronti della sua casa pensioni.

Mercedes e Marius vanno in pensione nel settembre 2023.

Mercedes percepisce una rendita a norma del primo pilastro (LAVS) di 1.650,00 CHF/mese. Marius percepisce una rendita a norma del primo pilastro (LAVS) di 1.872,00 CHF/mese. La somma delle due rendite ammonta a 3.522,00 CHF/mese.

Poiché l'importo complessivo non supera i 3.525,00 CHF/mese (150% della rendita massima, pari a 2.350,00 CHF), le due rendite individuali riscosse a norma del primo pilastro (LAVS) non sono soggette a riduzione (v. pag. 16).

Mercedes percepisce una rendita a norma del secondo pilastro (LPP) di 1.822,00 CHF/mese. Marius percepisce una rendita a norma del secondo pilastro (LPP) di 1.978,00 CHF/mese. La somma delle due rendite ammonta a 3.800,00 CHF/mese.

Su queste due rendite non viene applicata alcuna riduzione, a prescindere dall'importo percepito da ogni coniuge, giacché ciascuno ha un diritto individuale alla rendita a norma del secondo pilastro (LPP).

### c) Rendita per figli<sup>48</sup>

L'assicurato cui spetta una rendita di vecchiaia ha diritto a una rendita complementare per ogni figlio di età inferiore ai 18 anni, o ai 25 anni qualora questi non abbia ancora concluso gli studi e la formazione.



47 Art. 37 cpv.  
2 LPP

48 Art. 17 LPP

Tale rendita corrisponde al 20%<sup>49</sup> di quella percepita dall'assicurato.

Giunta al termine della propria carriera professionale nel novembre 2017, Elena dispone presso la sua cassa pensioni (secondo pilastro, LPP) di un avere di vecchiaia di 88.124,35 CHF.

Da questo momento, Elena percepisce una rendita di 5.992,45 CHF/anno, ossia 499,35 CHF/mese. Questa rendita va a integrare la rendita a norma del primo pilastro (LAVS).

Elena riscuote, inoltre, una rendita di 99,85 CHF/mese per il figlio di 23 anni, iscritto all'università di Losanna; il diritto alla riscossione della rendita per il figlio si estinguerà quando questi raggiungerà i 25 anni, anche qualora egli non abbia ancora terminato gli studi.



49 Art. 17 cpv. 1  
LPP – Art. 21 cpv.  
1 LPP

# Il primo e il secondo pilastro in breve

## 1. Principio

Le rendite di vecchiaia versate in virtù del primo (LAVS) e del secondo (LPP) pilastro dovrebbero permettere all'assicurato di percepire un reddito pari circa al 60% di quello percepito prima del pensionamento.

## 2. Tempistiche

Indipendentemente dal fatto che l'assicurato decida di andare in pensione all'età finale o di anticipare o rinviare il godimento della rendita di vecchiaia, egli deve mettersi in contatto (attraverso il suo datore di lavoro in caso sia un salariato) con:

- la cassa di compensazione alla quale il datore di lavoro è affiliato (per la rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro, LAVS);
- la cassa pensioni del datore di lavoro (per la rendita di vecchiaia a norma del secondo pilastro, LPP).

L'assicuratore del primo pilastro (LAVS) e quello del secondo pilastro (LPP) non possono sapere quando l'assicurato intenda andare in pensione. Per questo, essi non procedono al versamento delle rendite se non dietro richiesta, da presentare preferibilmente sei mesi prima della data scelta per il pensionamento.

Per l'espletamento delle pratiche relative al primo (LAVS) e al secondo (LPP) pilastro, i lavoratori dipendenti si rivolgono al proprio datore di lavoro (o ai propri datori di lavoro). Gli indipendenti e le persone senza attività lucrativa, invece, si servono del modulo 318.370 (Richiesta di una rendita di vecchiaia), disponibile presso il servizio delle assicurazioni sociali (Service des assurances sociales, SAS) di Losanna (v. elenco di indirizzi a pag. 50).

### 3. Prestazioni complementari al primo pilastro (LPC all'AVS)

Può succedere che, nonostante una gestione rigorosa del budget mensile, il reddito percepito sotto forma di rendite non sia sufficiente a coprire i bisogni ordinari. Sarà necessario, allora, fare ricorso alle prestazioni complementari (LPC all'AVS, v. pag. 31).


### 4. Terzo pilastro (LCA)

Poiché le rendite a norma del primo (LAVS) e del secondo (LPP) pilastro non garantiscono all'assicurato i mezzi finanziari derivanti dall'esercizio di un'attività lucrativa, il sistema svizzero prevede il cosiddetto terzo pilastro (LCA, v. pag. 35), consistente in una previdenza privata che l'assicurato dovrebbe finanziare durante la propria intera esistenza, fino al pensionamento. Contrariamente al primo (LAVS) e al secondo (LPP) pilastro, il terzo pilastro non è obbligatorio e dipende dai mezzi finanziari di cui dispone la persona durante il proprio percorso professionale e personale.



# 4.

## Prestazioni complementari al primo pilastro (LPC all'AVS)



## 1. Principio

Quando le prestazioni erogate da uno o più assicuratori e la sostanza – ossia il patrimonio – personale non sono sufficienti a far fronte alle spese di base (fabbisogno esistenziale), è possibile richiedere all'agenzia delle assicurazioni sociali del luogo di domicilio delle prestazioni cosiddette complementari (LPC) alla rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità. L'articolo 12 della Costituzione federale sancisce, di fatto, il diritto fondamentale a ricevere i “mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa”.

Il diritto alle prestazioni complementari è determinato sulla base di un calcolo comparativo: si stabiliscono quali siano i redditi computabili (rendite, proventi della sostanza, valore locativo) e li si confronta con le spese riconosciute dalla legge.

Costituiscono i redditi in particolare:

- le varie rendite,
- i proventi della sostanza mobile e immobile (ad es. il reddito locativo dei proprietari di abitazioni),
- un decimo della sostanza netta per quanto superi i 37.500,00 CHF per le persone sole e i 60.000,00 CHF per i coniugi.<sup>50</sup>

Le spese riconosciute sono:

- un importo forfettario, pari a 19.290,00 CHF/anno per le persone sole (1.607,50 CHF/mese) e a 28.935,00 CHF/anno per i coniugi (2.411,25 CHF/mese), destinato alla copertura del fabbisogno vitale, dunque alle spese per alimenti, abiti, mobili, telefono, imposte e tasse;
- la pigione annuale lorda di un appartamento e le relative spese accessorie.<sup>51</sup>

## 2. Condizioni

Le prestazioni complementari sono concesse a condizione che il richiedente:

- sia domiciliato in Svizzera;
- abbia dimorato ininterrottamente in Svizzera nei 10 anni precedenti alla domanda se non è un cittadino svizzero né di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS).<sup>52</sup>

## 3. Prestazioni

Le prestazioni complementari comprendono:

- **la prestazione complementare annua (versata a cadenza mensile),<sup>53</sup>** il diritto alla quale sorge in linea di massima il primo



50 Art. 11 cpv. 1 lett. a-d LPC

51 L'importo massimo ammesso è di 13.200,00 CHF/anno per le persone sole e 15.000,00 CHF/anno per i coniugi.

52 Art. 5 LPC

53 Art. 9 segg. LPC

giorno del mese in cui è stata presentata la domanda;<sup>54</sup> se la domanda è presentata entro sei mesi dall'ammissione in un istituto medico-sociale, il diritto sorge il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'ammissione nell'istituto;

• **il rimborso delle spese di malattia e di invalidità**,<sup>55</sup> purché queste non siano coperte da un'altra assicurazione, in particolare dall'assicurazione malattie (LAMal). Nello specifico, il beneficiario di una prestazione complementare può farsi rimborsare le spese dentistiche, a condizione che il trattamento sia semplice, economico e appropriato; di cure e assistenza a domicilio; di trasporto al più vicino luogo di cura; di mezzi ausiliari; nonché l'importo della franchigia e dell'aliquota percentuale dell'assicurazione malattie (LAMal), fino a un limite massimo di 1.000,00 CHF/anno, somma che comprende la franchigia minima (300,00 CHF/anno per un adulto) e l'aliquota percentuale massima (700,00 CHF/anno).

Le spese di malattia possono essere rimborsate anche in assenza di una prestazione complementare annua se esse superano l'eccedenza dei redditi della persona in questione, così come determinata nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari (LPC all'AVS).

In base al calcolo delle prestazioni complementari, il budget di Josée, di 79 anni,

presenta un'eccedenza dei redditi di 1.200,00 CHF/mese.

Josée non ha diritto, dunque, al versamento di prestazioni complementari alla rendita percepita a norma del primo pilastro (LAVS).

In gennaio Josée va dal dentista, il quale deve compiere numerosi interventi per rimetterla nelle condizioni di poter mangiare correttamente.

La fattura del dentista ammonta a 2.600,00 CHF. L'eccedenza dei redditi di 1.200,00 CHF non è sufficiente ad affrontare la spesa. Josée può, allora, chiedere un rimborso di 1.400,00 CHF (2.600,00 - 1.200,00 CHF) presso l'agenzia comunale delle assicurazioni sociali (Agence d'assurances sociales, v. elenco di indirizzi a pag. 50).

I beneficiari di prestazioni complementari all'AVS possono essere esonerati dal pagamento del canone radiotelevisivo. A tale scopo, è consigliabile presentare una richiesta di esonero all'ufficio di riscossione, Bilag SA (v. elenco di indirizzi a pag. 50), nel momento in cui si inoltra la domanda per le prestazioni complementari.

Josée ha 81 anni e dal 1<sup>o</sup> marzo risiede in un istituto medico-sociale perché le sue condizioni di salute non le permettono di continuare a vivere a casa da sola. Le rendite di vecchiaia che percepisce, dell'im-



54 Art. 12 cpv.  
1 LPC

55 Art. 14 segg.  
LPC



porto complessivo di 2.625,00 CHF, e la sostanza – ovvero il patrimonio – personale non sono sufficienti a coprire le spese generate dalla sua nuova situazione.

Josée ha tempo fino alla fine di agosto per presentare una richiesta di prestazioni complementari presso l'agenzia comunale delle assicurazioni sociali. Se la domanda viene accolta, le prestazioni verranno versate con effetto retroattivo al 1<sup>o</sup> marzo.

Capita relativamente spesso che una persona in pensione si trovi, col passare degli anni, ad avere difficoltà a compiere da sola gli atti ordinari della vita. Presto o tardi, arriva il momento in cui per lavarsi, vestirsi e svestirsi, spostarsi e mangiare, si è costretti a ricorrere all'aiuto di terzi. Si parla, allora, di grande invalidità.


A tale circostanza si applicano regole particolari:<sup>56</sup> per informazioni precise in merito ci si può rivolgere in particolare al servizio sociale di Pro Senectute (v. elenco di indirizzi a pag. 50), sul cui sito web è disponibile, tra l'altro, uno strumento di calcolo che permette di verificare se sussista o meno il diritto al conseguimento di prestazioni complementari (LPC).



56 Art. 19b segg.  
OPC

# 5.

## Il pensionamento ai sensi del terzo pilastro (LCA)



## 1. Principio

In virtù dell'articolo 111 capoverso 1 della Costituzione federale, la previdenza in materia di vecchiaia, superstiti e invalidità poggia anche sulla previdenza individuale.

La rendita di vecchiaia a norma del primo pilastro (LAVS) mira a garantire la copertura del fabbisogno esistenziale, quella a norma del secondo pilastro (LPP) si prefigge di consentire il mantenimento del livello di vita precedente al pensionamento.

L'obiettivo del terzo pilastro (LCA) è la copertura dei bisogni personali una volta raggiunta l'età di pensionamento. Ciò è possibile solo se e nella misura in cui la persona ha "risparmiato", durante la propria intera esistenza, risorse finanziarie sufficienti.

## 2. Forme di previdenza individuale

La previdenza individuale può assumere varie forme: risparmi depositati su un conto bancario o postale, investimenti in borsa o contratti di assicurazione, spesso denominati "assicurazione sulla vita".

L'assicurazione sulla vita rientra nel campo del diritto privato e ha caratteristiche diverse a seconda della singola compagnia assicurativa. Ciononostante, è possibile distinguere due tipi fondamentali.

**a)** Assicurazione del pilastro 3a (cosiddetta "previdenza individuale vincolata"), che copre i tre rischi rappresentati dalla vecchiaia, dalla perdita della fonte di guadagno (superstiti) e dall'invalidità. L'importo dei contributi annuali è stabilito dal contraente in funzione dei propri mezzi finanziari e i versamenti possono essere dedotti dal reddito imponibile<sup>57</sup> fino a:

- 6.768,00 CHF/anno per i salariati affiliati anche a una cassa pensioni in virtù del secondo pilastro (LPP);
- 20% del reddito per gli indipendenti, fatto salvo un limite massimo di 33.840,00 CHF/anno.<sup>58</sup>

Coloro che non esercitano un'attività lucrativa non possono dotarsi di una copertura ai sensi del pilastro 3a.

**b)** Assicurazione del pilastro 3b (cosiddetta "previdenza individuale libera"), che generalmente copre i rischi rappresentati dal decesso (perdita della fonte di guadagno) e dall'invalidità, ma può includere anche una parte "vecchiaia". In questo caso, i premi non possono essere dedotti dal reddito imponibile e l'assicurazione è accessibile a tutti, anche a coloro che non esercitano un'attività lucrativa.




57 Art. 33 cpv. 1 lett. e LIFD - Art. 37 cpv. 1 lett. e LI (RSV 642.11)


58 Art. 7 cpv. 1 lett. b OPP 3- Art. 8 cpv. 1 LPP

### 3. Prestazioni

All'età stabilita d'intesa con la compagnia assicurativa, il contraente beneficia del versamento di un capitale – è molto raro che un'assicurazione a norma del terzo pilastro (LCA) sia finalizzata al versamento di rendite mensili – il cui importo dipende dall'entità e dalla durata dei versamenti annuali effettuati.



L'assicurato deve essere previdente e decidere attraverso un'attenta riflessione se, una volta raggiunta l'età di pensionamento, vorrà utilizzare il capitale in tranches mensili – di cui allora dovrà anche determinare l'importo – o destinarlo invece per intero a un particolare progetto, come il rimborso di un credito ipotecario o l'acquisto di un appartamento.



# 6.

## Aspetti fiscali del pensionamento



## 1. Rendite

Le rendite percepite in virtù del primo, secondo ed eventualmente terzo pilastro (LAVS, LPP, LCA) vanno dichiarate ogni anno nel quadro della dichiarazione delle imposte.<sup>59</sup> La condizione di pensionato non esonera dall'obbligo fiscale.<sup>60</sup>

Queste rendite sono considerate "proventi" o "reddito"<sup>61</sup> ai sensi delle leggi fiscali, sia federali che cantonali.

Solo le prestazioni complementari (LPC) non sono trattate come reddito.<sup>62</sup>

## 2. Capitale

Qualora l'assicurato scelga di riscuotere parte degli averi cui ha diritto a norma del secondo (LPP) e del terzo (LCA) pilastro sotto forma di capitale, l'importo percepito è oggetto di un'imposizione unica, per la quale vigono un'aliquota e condizioni diverse da quelle applicate al reddito.

### Pilastro 3a

All'età di 65 anni, Baptiste percepisce, oltre alle rendite a norma del primo (LAVS) e del secondo (LPP) pilastro, un capitale di 100.000,00 CHF, frutto di un contratto di assicurazione stipulato all'inizio dell'attività professionale e rientrante nella categoria della previdenza vincolata (pilastro 3a, v. pag. 34).

Baptiste deve dichiarare tale importo ai fini fiscali. La somma sarà tassata secondo una tariffa determinata dalla Confederazione, dal Cantone e dal Comune di domicilio. A titolo indicativo, l'autorità fiscale procederà a un'imposizione unica di circa il 9%.

### Pilastro 3b

Una somma riscossa in virtù di un contratto di assicurazione rientrante nella categoria della previdenza (pilastro 3b, v. pag. 34) non è soggetta a imposta giacché, durante la sua costituzione, i premi non sono stati fiscalmente deducibili dal reddito e poiché, fino al pensionamento, tale capitale è stato tassato come sostanza (ossia patrimonio).

L'associazione AVIVO offre, tra l'altro, un servizio permanente di informazioni sociali e di aiuto nella compilazione della dichiarazione delle imposte (v. elenco di indirizzi a pag. 50).



59 Art. 22 cpv. 1 LIFD

60 Art. 8 cpv. 2 LIFD

61 Art. 16 cpv. 1 LIFD - Art. 23 lett. a LIFD

62 Art. 24 lett. h LIFD

**7.**

**Andare in pensione  
e lasciare la Svizzera**





## 1. Introduzione

Arrivati all'età della pensione, molti scelgono di lasciare la Svizzera, generalmente per tornare a vivere nel proprio Paese di origine, altre volte per stabilirsi in un Paese in cui il costo della vita è più basso.

La decisione di abbandonare definitivamente la Svizzera deve essere ponderata attentamente, tenendo conto in particolare del proprio stato di salute, delle condizioni di vita nel Paese di destinazione, della stabilità politica nella nazione o, ancora, della presenza o assenza di un circolo di amici.

## 2. Esportazione delle prestazioni assicurative

Uno degli aspetti da prendere in considerazione è la questione della "esportabilità" delle prestazioni, siano esse del primo (LAVS), secondo (LPP) o terzo (LCA) pilastro. Infatti, mentre alcune prestazioni previste dal diritto svizzero possono essere versate all'estero, per altre è necessario che il beneficiario sia domiciliato in Svizzera.

### a) Primo pilastro (LAVS)

• **La rendita** è esportabile negli Stati membri dell'UE e dell'AELS così come in Australia, San Marino, Canada, Israele, Giappone, Turchia, Cile, Macedonia, Stati Uniti, Croazia, Filippine, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro e Uruguay. In

tutti gli altri Paesi, invece, non può essere versata e il diritto al suo godimento si estingue nel momento in cui l'assicurato rinuncia al domicilio in Svizzera.

• **Le prestazioni complementari** alla rendita di vecchiaia, gli **assegni per grandi invalidi** e i **mezzi ausiliari** dipendono dal luogo di domicilio dell'assicurato, il quale perde il diritto alla loro riscossione in caso di trasferimento definitivo all'estero. Solo qualora si soggiorni in uno o più Paesi stranieri per meno di tre mesi all'anno si conserva il diritto al loro percepimento.

Vanessa, pensionata di 71 anni, percepisce delle prestazioni complementari (LPC) dall'età di 65 anni. Ogni anno nel mese di settembre trascorre tre settimane dalla sua famiglia in Ucraina, sulle rive del Mar Nero, e passa le feste natalizie a Kiev.

Vanessa non perde il diritto alle prestazioni complementari per questi due brevi soggiorni, giacché nell'arco di un anno si assenta dalla Svizzera solo per un mese.

### b) Secondo pilastro (LPP)

La rendita di vecchiaia a norma del secondo pilastro (LPP) può essere versata in qualunque Paese del mondo. Le pratiche necessarie devono essere espletate attraverso la cassa pensioni competente, ossia l'ultima presso la quale la persona in pensione è stata assicurata.



### **c) Terzo pilastro (LCA)**

Le prestazioni a norma del terzo pilastro sono esportabili. È consigliabile mettersi in contatto con l'assicuratore deputato a erogare le prestazioni concordate al raggiungimento dell'età prestabilita.

### **d) Ripercussioni sul permesso di dimora in Svizzera**

La decisione di lasciare la Svizzera deve essere ponderata attentamente anche in vista di un eventuale ritorno futuro, vuoi nel Cantone di Vaud, vuoi in un qualunque altro luogo della Confederazione. Ci si potrebbe vedere costretti, infatti, ad avviare nuove pratiche per ottenere un nuovo permesso di dimora, diverse in funzione della nazionalità del richiedente e della durata della permanenza al di fuori dei confini nazionali. Si tenga a mente che il permesso di domicilio (C) perde validità se si lascia il territorio svizzero per un periodo superiore ai quattro anni. Il servizio di controllo degli abitanti di Losanna (Service du contrôle des habitants; v. elenco di indirizzi a pag. 50) è a disposizione per maggiori informazioni sul permesso di dimora. È possibile, inoltre, rivolgersi al servizio Fraternité del CSP (v. elenco di indirizzi a pag. 50).



### **E un domani?**

Da oltre un decennio la Svizzera è alla ricerca di soluzioni per rendere stabile e duraturo il proprio sistema pensionistico. Tutte le modifiche sottoposte al voto popolare ad oggi, tuttavia, sono state respinte:

**a)** nel maggio 2004, è stata respinta l'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS, che prevedeva una riduzione delle prestazioni, ed è stata bocciata la proposta di aumento dell'IVA in favore dell'AVS e dell'AI;

**b)** nel marzo 2010, è stato respinto l'abbassamento dell'aliquota di conversione nel quadro del secondo pilastro (LPP);

**c)** nel settembre 2017, sono stati respinti il progetto "Previdenza per la vecchiaia 2020" e l'aumento dell'IVA in favore dell'AVS.

Ciononostante, l'aumento dell'aspettativa di vita e l'invecchiamento demografico come pure i deboli rendimenti dei mercati finanziari con le relative ripercussioni sugli averi del secondo pilastro renderanno inevitabile, negli anni a venire, l'approvazione di modifiche legislative del sistema pensionistico.

In particolare, bisognerà affrontare la questione:

**a)** del finanziamento del sistema nel medio e lungo termine,

**b)** del livello delle rendite e

**c)** dell'età di pensionamento, con la differenza tra uomini e donne (65 vs. 64 anni) che già oggi viene messa in dubbio da più parti negli ambienti politici.

È impossibile immaginare oggi quale impatto avranno un domani tali revisioni sulle rendite in corso di versamento o su quelle prossime alla riscossione. Arrivato il momento, sarà conveniente informarsi presso gli organismi competenti, in particolare presso le casse di compensazione per il primo pilastro (LAVS) e le casse pensioni per il secondo pilastro (LPP).



# 8.

## Prestazioni per gli anziani a Losanna e nel Cantone di Vaud



Partendo da una scelta mirata degli ambiti tematici, nel presente capitolo si propone una panoramica delle prestazioni di base destinate alle persone in pensione. Per ogni ambito, si riporta una breve descrizione delle principali prestazioni offerte, alcune informazioni pratiche essenziali e una selezione di indirizzi che aiuteranno a individuare gli interlocutori in grado di fornire le opportune spiegazioni e i dettagli necessari. Le prestazioni indicate in questa sede non hanno carattere esaustivo e sono in continua evoluzione.

## Informazioni generali – Prestazioni varie

### Pro Senectute

Pro Senectute è un'associazione privata di pubblica utilità finanziata mediante contributi pubblici e attiva in tutta la Svizzera. Nasce con lo scopo di contribuire al benessere materiale, fisico e morale delle persone anziane nonché di preservarne o potenziarne la capacità di condurre una vita indipendente e allo stesso tempo integrata nella società.

Prestazioni:

- consulenza sociale per anziani
- Point Info-seniors (punto informazioni per anziani)
- attività ricreative e incontri per anziani
- attività sportive e wellness per anziani
- volontariato a favore degli anziani

- corsi di inglese per anziani
- corsi di informatica per anziani
- corsi di preparazione al pensionamento e per anziani disoccupati

### Pro Senectute Vaud

Rue du Maupas 51

1004 Lausanne

Tel. 021 646 17 21

[info@vd.prosenectute.ch](mailto:info@vd.prosenectute.ch)

[www.vd.prosenectute.ch](http://www.vd.prosenectute.ch)

Orario: lu-ve, 08:15-12:00, 13:30-16:30

### AVIVO

AVIVO è un'associazione per la difesa e l'intrattenimento dei pensionati creata nel 1948 e attiva nel Cantone di Vaud. La sezione di Losanna conta circa 3.000 membri.

Prestazioni:

- difesa dei diritti dei pensionati, come individui e come categoria
- aiuto alla compilazione della dichiarazione delle imposte
- servizio sociale
- attività ricreative

### AVIVO

Place Chauderon 3

1003 Lausanne

Tel. 021 312 06 54

[info@avivolausanne.ch](mailto:info@avivolausanne.ch)

[www.avivo-vaud.ch](http://www.avivo-vaud.ch)

Orario: lu, ma, gio, ve, 09:00-12:00, 14:00-17:00



## Informazioni – Preparativi in vista del pensionamento

Che siate già in pensione o vogliate prepararvi al meglio al pensionamento, potete fare riferimento a una molteplicità di servizi per chiarire dubbi e domande.

L'ufficio di Losanna per gli immigrati (Bureau lausannois pour les immigrés, BLI) offre laboratori gratuiti di preparazione al pensionamento per migranti. Nell'ambito di questi incontri, vengono fornite informazioni utili sulle pratiche da espletare, gli aspetti giuridici e amministrativi di cui tenere conto e le scelte da contemplare prima di andare in pensione. Vengono trattate, inoltre, tematiche quali l'AVS, il secondo pilastro, gli accordi bilaterali e le questioni fiscali.

Al Point Info-seniors, punto informazioni dedicato agli anziani dipendente dal servizio sociale di Pro Senectute, un'esperta collaboratrice ascolta e risponde a ogni tipo di domanda sul tema della pensione e orienta gli anziani e i loro familiari verso i servizi più adeguati.

AvantAge, programma creato da Pro Senectute, offre un valido sostegno per anticipare e preparare il pensionamento in condizioni ottimali e favorire l'occupabilità degli anziani.

### Laboratori di preparazione al pensionamento per migranti / Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

Place de la Riponne 10 - CP 5032

1002 Lausanne

Tel. 021 315 72 45

bli@lausanne.ch

[www.lausanne.ch/bli](http://www.lausanne.ch/bli)

Orario: lu-ve, 08:00-12:00, 13:00-17:00

### Point Info-seniors

Espace Riponne

Place de la Riponne 5

1005 Lausanne

Tel. 021 641 70 70

[info-seniors@vd.prosenectute.ch](mailto:info-seniors@vd.prosenectute.ch)

<https://vd.prosenectute.ch/fr>

> Conseil > Point Info-seniors

Orario: lu, ma, gio, 09:00-12:00, 13:30-16:00,

oppure su appuntamento

### Programma AvantAge: anticipare e preparare il pensionamento

AvantAge

Rue du Maupas 51

1004 Lausanne

Tel. 021 711 05 24

[info.fr@avantage.ch](mailto:info.fr@avantage.ch)

[www.avantage.ch](http://www.avantage.ch)

Orario: lu-ve, 08:15-12:00, 13:30-16:30

## Svago e formazione

L'associazione Mouvement des aînés Vaud offre a pensionati e prepensionati un ventaglio ampio e variato di attività gestite essenzialmente da volontari: incontri, escursioni, attività ricreative, corsi di formazione, viaggi, wellness e volontariato.

Nata per promuovere la formazione continua lungo tutto l'arco della vita, Connaissance 3 è l'università della terza età del Cantone di Vaud. Il suo programma di conferenze, corsi, seminari, laboratori e visite di taglio culturale e scientifico si rivolge in primo luogo agli anziani, ma è aperto a tutti, senza limiti di età né condizioni a livello di diplomi e titoli di studio.

### **Mouvement des aînés Vaud**

Place de la Riponne 5

1005 Lausanne

Tel. 021 320 12 62

secretariat@mda-vaud.ch

[www.mda-vaud.ch](http://www.mda-vaud.ch)

Orario: lu-ve, 08:00-12:00, 13:30-17:00

### **Università della terza età / Connaissance 3**

Place de la Riponne 5

1005 Lausanne

Tel. 021 311 46 87

[info@connaissance3.ch](mailto:info@connaissance3.ch)

[www.connaissance3.ch](http://www.connaissance3.ch)

Orario: lu-ve, 08:45-12:00

## Alloggi e assistenza sanitaria

Il servizio delle assicurazioni sociali e degli alloggi (Service des assurances sociales et de l'hébergement, SASH) del Cantone di Vaud assiste gli anziani, i disabili e chi si prende cura di loro attraverso lo sviluppo e l'attuazione di misure di aiuto e sostegno, individuali o collettive, a domicilio o presso istituti. È responsabile della promozione e del coordinamento di misure sociali di aiuto e sostegno che permettano alle persone anziane di continuare a vivere nella propria casa.

### **Service des Assurances Sociales et de l'Hébergement (SASH)**

Avenue des Casernes 2

Bâtiment administratif de la Pontaise

1014 Lausanne

Tel. 021 316 51 51

[info.sash@vd.ch](mailto:info.sash@vd.ch)

[www.vd.ch/vivre-a-domicile](http://www.vd.ch/vivre-a-domicile)

Orario: lu-ve, 08:00-12:00, 14:00-17:00



## Disabilità

Losanna offre numerose prestazioni sociali, sanitarie e medico-sociali. Una lista delle prestazioni pubbliche e private è disponibile sul sito web [www.lausanne.ch/aineshandicapes](http://www.lausanne.ch/aineshandicapes)

A titolo di esempio, cliccando sulla lettera T si accede alla pagina in cui sono illustrati i possibili aiuti a livello di trasporti per le persone con mobilità ridotta.

### Service des assurances sociales (SAS)

Place Chauderon 7, 1° piano

1002 Lausanne

Tel. 021 315 11 11

[sas@lausanne.ch](mailto:sas@lausanne.ch)

[www.lausanne.ch/aineshandicapes](http://www.lausanne.ch/aineshandicapes)

Orario: lu-ve, 08:30-11:45, 13:00-17:00

## Assicurazioni e aspetti giuridici

Il servizio delle assicurazioni sociali (Service des assurances sociales, SAS) – ovvero l'agenzia delle assicurazioni sociali di Losanna – informa e assiste i cittadini nell'espletamento delle pratiche amministrative relative alle assicurazioni AVS / AI, alle prestazioni complementari all'AVS / AI, al rimborso delle spese di malattia, agli assegni familiari, alle richieste di sussidio all'assicurazione malattie di base, alle prestazioni complementari per le famiglie e alla rendita ponte AVS.

Le casse di compensazione, in qualità di organi esecutivi dell'assicurazione sociale, adempiono ai compiti connessi all'assicurazione vecchiaia e superstiti.

### Service des assurances sociales (SAS)

Place Chauderon 7, 1° piano

1002 Lausanne

Tel. 021 315 11 11

[sas@lausanne.ch](mailto:sas@lausanne.ch)

[www.lausanne.ch/assurances-sociales](http://www.lausanne.ch/assurances-sociales)

Orario: lu-ve, 08:30-11:45, 13:00-17:00

### Caisse cantonale vaudoise de compensation

Rue des Moulins 3

1800 Vevey

Tel. 021 964 12 11


[avs.vaud@avs22.ch](mailto:avs.vaud@avs22.ch)

[www.caisseavsvaud.ch](http://www.caisseavsvaud.ch)

Orario: lu-ve, 08:00-12:00, 13:30-16:30







# 9.

**Indirizzi utili in  
ordine alfabetico**



## A

### **Agence d'assurances sociales, (Service des assurances sociales, SAS)**

Place Chauderon 7  
1002 Lausanne  
tel. 021 315 11 11  
[www.lausanne.ch/assurances-sociales](http://www.lausanne.ch/assurances-sociales)

### **AVIVO**

Place Chauderon 3  
1003 Lausanne  
tel. 021 312 06 54  
[www.avivo-vaud.ch](http://www.avivo-vaud.ch)

## B

### **Billag SA**

Case postale  
1701 Friburgo  
tel. 0844 834 834  
[www.billag.ch](http://www.billag.ch)

### **Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)**

Place de la Riponne 10  
Casella postale 5032  
1002 Lausanne  
tel. 021 315 72 45  
[www.lausanne.ch/bli](http://www.lausanne.ch/bli)

## C

### **Caisse cantonale vaudoise de compensation**

Rue des Moulins 3  
1800 Vevey  
tel. 021 964 12 11  
[www.caisseavsvaud.ch](http://www.caisseavsvaud.ch)

### **Cassa svizzera di compensazione (CSC)**

Avenue Edmond-Vaucher 18  
Case postale 3100  
1211 Ginevra 2  
tel. 058 461 91 11  
[www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisse-suisse-de-compensation-CSC](http://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisse-suisse-de-compensation-CSC) oppure  
[www.zas.admin.ch](http://www.zas.admin.ch)

### **Centre régional de décisions rente-pont**

Place Chauderon 7  
1002 Lausanne  
tel. 021 315 11 11  
[crd@lausanne.ch](mailto:crd@lausanne.ch), [www.lausanne.ch/assurances-sociales](http://www.lausanne.ch/assurances-sociales)

### **Contrôle des habitants**

Rue du Port-Franc 18  
Casella postale 5354  
1002 Lausanne  
tel. 021 315 31 33  
[www.lausanne.ch/ch](http://www.lausanne.ch/ch)

## F

### **Fraternité (Centre social protestant, CSP)**

Place Arlaud 2  
1003 Lausanne  
tel. 021 213 03 53  
[www.csp.ch](http://www.csp.ch)

## H

### **Handicap (Service des assurances sociales, SAS)**

Place Chauderon 7  
1002 Lausanne  
tel. 021 315 11 11  
[www.lausanne.ch/assurances-sociales](http://www.lausanne.ch/assurances-sociales)

## M

### **Mouvement des aînés Vaud**

Place de la Riponne 5  
1005 Lausanne  
tel. 021 320 12 62  
[www.mda-vaud.ch](http://www.mda-vaud.ch)



## O

### **Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud**

Avenue Général-Guisan 8  
1800 Vevey  
tel. 021 925 24 24  
[www.aivd.ch](http://www.aivd.ch)

### **Office vaudois de l'assurance-maladie (OVAM)**

Chemin de Mornex 40  
1014 Lausanne  
tel. 021 557 47 47  
[www.vd.ch/subside-  
assurance-maladie](http://www.vd.ch/subside-<br/>assurance-maladie)

## P

### **Point Info-seniors, spazio Riponne**

Place de la Riponne 5  
1005 Lausanne  
tel. 021 641 70 70  
[www.prosenectute.ch/](http://www.prosenectute.ch/)  
cours-formation/point-infos-  
seniors

### **Pro Senectute Vaud**

Rue du Maupas 51  
1004 Lausanne  
tel. 021 646 17 21  
[www.prosenectute.ch](http://www.prosenectute.ch)

### **Programme AvantAge**

Rue du Maupas 51  
1004 Lausanne  
tel. 021 711 05 24  
[www.avantage.ch](http://www.avantage.ch)

## S

### **Service des Assurances Sociales et de l'Hébergement (SASH)**

Avenue des Casernes 2  
1014 Lausanne  
tel. 021 316 51 51  
[www.vd.ch/vivre-a-domicile](http://www.vd.ch/vivre-a-domicile)

### **Service des assurances sociales (SAS) della città di Losanna, v. Agence d'assurances sociales**

### **Service Social Lausanne (SSL)**

Place Chauderon 4  
case postale 5032  
1002 Lausanne  
tel. 021 315 75 11  
[www.lausanne.ch/csr](http://www.lausanne.ch/csr)

## U

### **Université des seniors Connaissance 3**

Place de la Riponne 5  
1005 Lausanne  
tel. 021 311 46 87  
[www.connaissance3.ch](http://www.connaissance3.ch)



### **Documentazione disponibile on-line (reperibile utilizzando un motore di ricerca)**

- Opuscolo 3.01 – Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell'AVS
- Opuscolo 5.01 – Prestazioni complementari all'AVS e all'AI
- Opuscolo 5.02 – Diritto alle prestazioni complementari all'AVS e all'AI

### **Tabelle**

#### **Per le tabelle delle rendite AVS / AI:**

[www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/  
view/365/lang:ita/category:23](http://www.bsvlive.admin.ch/vollzug/documents/view/365/lang:ita/category:23)



# 10.

## Glossario



### **Aliquota degli accreditati di vecchiaia**

Percentuale, stabilita in base all'età dell'assicurato, che viene moltiplicata per il salario coordinato (salario compreso tra 24.675,00 e 84.600,00 CHF);<sup>63</sup> il risultato è accreditato all'avere di vecchiaia dell'assicurato.

### **Aliquota di conversione**

Percentuale per la quale è moltiplicato l'avere di vecchiaia acquisito dall'assicurato al raggiungimento dell'età di pensionamento; determina l'ammontare della rendita annuale di vecchiaia ai sensi del secondo pilastro (LPP); è del 6,8% (valore 2017).<sup>64</sup>

### **AVIVO**

Associazione di anziani che mette in atto iniziative volte a migliorare le condizioni di vita dei pensionati.

### **Billag SA**

Ufficio incaricato di riscuotere i canoni (le "tasse") connessi all'utilizzo di una radio e/o di una televisione, anche via internet.



### **Cassa svizzera di compensazione (CSC)**

Ha quale missione principale l'applicazione delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale; è a disposizione dei cittadini di Paesi terzi (v. UE / AELS) per verificarne il diritto a una rendita di vecchiaia nel Paese di origine.

63 Art. 8 cpv.  
1 LPP

64 Art. 14 cpv.  
2 LPP

### **Casse di compensazione**

Sono incaricate, innanzitutto, dell'amministrazione quotidiana delle questioni relative alle assicurazioni a norma del primo pilastro (LAVS e LAI); inoltre, gestiscono l'assicurazione per la perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (LIPG) e gli assegni familiari (LAFam); ogni datore di lavoro decide a quale cassa di compensazione affiliarsi; la cassa può essere cantonale o professionale.

### **Casse pensioni**

Sono responsabili dell'amministrazione degli averi degli assicurati prelevati sui salari dei dipendenti dai datori di lavoro; determinano i diritti di ogni assicurato in virtù del secondo pilastro (LPP) in materia di rendita di vecchiaia, per superstiti o di invalidità.

### **Età finale**

Età che, ai sensi di diverse leggi, conferisce il diritto a riscuotere le prestazioni pensionistiche; è fissata a 64 anni per le donne e a 65 anni per gli uomini; è comunque possibile anticipare o rinviare l'inizio del godimento della rendita.

### **Fraternité**

Servizio sociale attivo da oltre 40 anni nel campo della migrazione; i colloqui di consulenza sociale forniscono informazioni e consigli e prestano aiuto nell'espletamento delle pratiche amministrative, sociali e giuridiche.

### **Grande invalidità**

Condizione di chi, a causa di un danno alla salute fisica e/o psichica, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita.

### **IVA**

Imposta sul valore aggiunto; imposta indiretta sui consumi, riscossa con l'acquisto di beni (capi di abbigliamento, automobili, alimenti) e servizi (parrucchiere, trasporti, pasti al ristorante).

### **LADI**

Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

### **LAfam**

Legge federale sugli assegni familiari

### **LAI**

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità

### **LAMal**

Legge federale sull'assicurazione malattie

### **LAVS**

Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti





### **LCA**

Legge federale sul contratto d'assicurazione; disciplina i contratti di assicurazione a norma del terzo pilastro.

### **LIPG**

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità

### **LPC**

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

### **LPP**

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

### **Mezzi ausiliari**

“Strumenti” mirati a compensare, quanto meno parzialmente, i deficit visivi, uditivi o motori (difficoltà a spostarsi) di una persona (in particolare lenti, apparecchi acustici e bastoni).

### **Paesi terzi**

V. UE / AELS

### **Reddito imponibile**

Importo utilizzato quale base per il calcolo delle imposte federali, cantonali e comunali.

### **Rendita**

Importo versato al beneficiario a cadenza mensile, generalmente da un assicuratore sociale, in particolare in virtù del primo (LAVS) o del secondo (LPP) pilastro.

### **UE / AELS**

La sigla UE designa l'Unione europea, definita come associazione di Stati europei; comprende i seguenti 28 Stati membri (UE-28): Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.



La Gran Bretagna ha deciso di uscire dall'UE ("Brexit") a decorrere da una data non ancora precisata con esattezza.

La sigla AELS designa l'Associazione europea di libero scambio, composta da Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

### **UFAS**

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

### **Unione domestica registrata**

Unione costituibile tra due persone dello stesso sesso; in Svizzera, le coppie eterosessuali non possono contrarre un'unione domestica registrata.





Albanais / Shqip  
Anglais / English  
Bosniaque / Bosanski  
Espagnol / Español  
Français  
**Italien / Italiano**  
Portugais / Português



BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS  
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - CH-1002 Lausanne  
T +41 (0)21 315 72 45  
bli@lausanne.ch - [www.lausanne.ch/bli](http://www.lausanne.ch/bli)